



SCHEMA DI CONVENZIONE COMUNE DI CREMONA –ANFFAS
Servizio di supporto per l'attività gestionale della tutela e protezione giuridica
delle persone fragili
TRA

Il Comune di Cremona. –C.F. 00297960197 –con sede in Cremona –Piazza del Comune n. 8 - di seguito indicato come “Comune”, nella persona del Direttore del Settore Politiche Sociali Dott.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'Amministrazione che rappresenta (giusta determinazione dirigenziale n.del),

E

l'Associazione ANFFAS Cremona Onlus–C.F. 93039680199–associazione regolarmente iscritta nel Registro Provinciale del Volontariato, di seguito indicata come “Associazione”, con sede in Cremona, via Gioconda, n. 5 nella persona del suo rappresentante legale DARIO DIOTTI – C.F..... nato a e residente a....., domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione stessa;

PREMESSO

-che la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3, recante: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario”, nello specifico l'art. 11, il cui dispositivo sancisce che l'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei Sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno”;

-che la circolare Regionale n. 9 del 27 giugno 2008 definisce gli indirizzi per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio per la protezione giuridica;

-che si intende sostenere l'attività di sportelli destinati alla tutela dei diritti delle fasce più deboli ed in particolare a fornire a questi assistenza e servizi integrati in materia di giustizia e volontaria giurisdizione, nonché ampliare la rete dei servizi collegati al sistema giudiziario offerti ai cittadini ed in particolare a quelli appartenenti alle c.d. fasce deboli che preveda la costituzione sul territorio di punti di contatto all'interno dei quali si possano ricevere informazioni complete ed integrate e compiere operazioni per cui normalmente occorre recarsi presso gli uffici giudiziari;

☞ che l'art. 56 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 prevede la possibilità, per gli enti locali, di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore;

☞ che il Comune, per lo svolgimento delle attività elencate nell'art. 1 della presente convenzione, intende avvalersi dell'apporto dell'Associazione, apporto avente natura integrativa e non sostitutiva dei servizi prestati istituzionalmente dal Comune;

☞ che l'Associazione opera nei settori in cui rientrano le attività previste dalla Convenzione, mediante strutture locali autonome, affiliate alla stessa;

-che facendo riferimento alla Deliberazione n° XI/4064 del 21/12/2020 Progetto “Ufficio di Prossimità” Anffas Cremona Onlus possiede i requisiti necessari per svolgere l'attività oggetto della convenzione e tale attività rientra nelle sue finalità in quanto iscritta nel registro generale regionale del volontariato in data 14/02/2001. con provvedimento 3269 al progressivo n° 41 del Registro Generale Regionale del volontariato nella Sezione Provinciale di Cremona

☞ che nel territorio l'Associazione, che ha avviato esperienze concrete nei settori delle attività oggetto della convenzione ed è in possesso dei requisiti giuridici e dei mezzi tecnici e umani necessari allo svolgimento delle attività convenzionate, è l'Associazione ANFFAS Cremona Onlus -C.F.93039680199

–di seguito denominata “Associazione”.

CONSIDERATO

-che l'Associazione a partire dal 2007 in collaborazione con la Rete Nazionale e Regionale Anffas unitamente a LEDHA, sostiene la necessità che l'individuazione della figura dell'Amministratore di Sostegno avvenga con esclusivo riguardo alla cura, alla dignità ed agli interessi del beneficiario e lo fa attraverso una serie di azioni che favoriscono l'applicazione della L. 6/2004;

-che il Comune di Cremona, nell'ambito territoriale di propria competenza, intende riconoscere, promuovere e valorizzare quanto oggetto della presente convenzione, realizzata dall'Associazione che, più in generale,realizza sul territorio comunale, attività e servizi a favore della cittadinanza fragile.

TUTTO CIO' PREMESSO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 -Oggetto

Il Comune affida all'Associazione lo svolgimento delle attività di seguito specificate:

A) GESTIONE DELLO SPORTELLO INFORMATIVO E DI ORIENTAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE GIURIDICA

dare continuità allo sportello già attivato presso la sede comunale “Spazio Comune”, diretta a fornire ai cittadini informazioni utili in materia di protezione giuridica, nonché ad orientare gli stessi verso l'istituto giuridico più appropriato, tramite:

- colloqui individuali
- distribuzione di materiale informativo e di modulistica specifica adottata dagli uffici giudiziari del Tribunale di Cremona;
- consulenza e supporto agli utenti nella predisposizione di istanze e compilazione della relativa modulistica.

B)COLLABORAZIONE E SUPPORTO PER LA GESTIONE ISTITUZIONALE DELLA TUTELA E DELL'AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

In assenza di familiari, figure prossime o volontari direttamente investiti della gestione dell'amministrazione di sostegno, è possibile che questa venga demandata ad uno dei soggetti di cui al titolo II° del Codice Civile, ovvero istituzioni aventi personalità giuridica.

In tale ambito l'Associazione fornirà attività di supporto e collaborazione in un'ottica di prossimità e vicinanza agli amministrati, di tutoring alla persona, nonché di svolgimento delle attività di carattere gestionale amministrativo, connesse alle nomine di Amministratore di Sostegno (AdS) conferite a livello istituzionale nell'ambito dell'Assessorato e del Settore Politiche Sociali, con particolare riguardo ai soggetti afferenti all'area disabilità e non autosufficienza in carico ai servizi sociali.

Nello specifico, in relazione al rapporto con la persona amministrata:

- collaborazione e supporto nella gestione dei rapporti tra l'AdS, con particolare riferimento alle nomine istituzionali e le persone amministrate;
- sostegno nell'individuazione e nella gestione dei bisogni personali e sociali del soggetto beneficiario dell'Amministratore di Sostegno, con particolare riferimento ai soggetti affetti da disabilità, in collaborazione con il servizio sociale dedicato.

In relazione alle attività connesse alle condizioni generali della persona amministrata:

- predisposizione e presentazione, previa eventuale specifica delega da parte dell'AdS, di istanze presso enti pubblici, Istituti di Credito, Aziende Territoriali finalizzate alle verifiche della ricognizione generale della situazione dei beneficiari;
- supporto e collaborazione nella predisposizione degli atti di carattere economico amministrativo gestionale (inventari iniziali, rendicontazioni annuali, inventari finali)

- connessi agli incarichi di AdS;
- • supporto allo svolgimento dell'attività e di compiti di natura economica/patrimoniale relativa a soggetti che abbiano come amministratore di sostegno nominato l'Assessore ai Servizi Sociali pro tempore.

Art. 2 -Modalità di svolgimento delle attività

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate con i competenti uffici del Comune.

Le parti convengono che le sopra individuate attività potranno essere ulteriormente specificate e dettagliate nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sulla base delle indicazioni espresse dai competenti organi comunali. In tale caso saranno conclusi patti integrativi della presente convenzione.

Art. 3 -Esecuzione delle attività

L'Associazione per l'esecuzione delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione si avvale prevalentemente di attività di volontari. L'attività dei volontari non deve configurarsi come sostitutiva di quella svolta dal personale del Comune.

Il Comune fornirà all'Associazione la sede per le attività dello Sportello (Spazio Comune) ed i materiali necessari (es. stampati, depliant) per lo svolgimento delle attività previste dall'art.1 della citata convenzione.

Art. 4 -Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- ⌚ fornire ogni tempestiva informazione utile per l'espletamento delle attività individuate nell'art. 1 della presente convenzione;
- ⌚ identificare le modalità di coordinamento dell'attività dei volontari con quella istituzionale svolta dagli operatori comunali;
- ⌚ garantire l'eventuale formazione ai volontari impegnati in alcune attività indicate al precedente art. 1;
- ⌚ fornire, attraverso la struttura comunale competente, i supporti tecnici, operativi, organizzativi necessari per l'espletamento delle attività concordate, in particolare per i servizi che necessitano di coordinamento e di omogeneità delle prestazioni;
- ⌚ controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità del servizio prestato dall'Associazione attraverso incontri/relazioni e richieste, alla Associazione, di informazioni riguardanti i risultati delle prestazioni.

Art. 5 -Obblighi della Associazione

L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, a garantire:

- l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della convenzione, fatta salva la facoltà di recedere in ogni momento secondo le modalità enunciate nel successivo art. 9;
- il rispetto della libertà e della dignità personale e sociale dell'utente, delle sue convinzioni religiose e opinioni politiche;
- la competenza specifica per le attività oggetto della presente convenzione;
- l'osservanza del programma di servizio e delle modalità di coordinamento con gli operatori indicati dal Comune;
- il rispetto degli scopi e delle metodologie indicate dai competenti organi comunali;
- la tempestiva informazione in merito a ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- inoninativi dei volontari impiegati nelle attività in oggetto con gli eventuali aggiornamenti in caso di variazioni, tenendo conto dei casi di forza maggiore;
- la stipula di apposita polizza assicurativa, per i volontari che prestano la loro opera, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività convenzionate, nonché per la responsabilità civile verso i terzi per qualsiasi evento o danno generato dallo svolgimento delle

suddette attività, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche *in itinere*, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività in parola.

Art. 6 -Responsabilità

L'Associazione opera mediante la struttura locale.

In sede di sottoscrizione della presente Convenzione, le parti indicheranno i responsabili della gestione dei servizi al fine di facilitare le comunicazioni e la realizzazione degli stessi.

I responsabili della gestione vigilano, reciprocamente, sullo svolgimento delle rispettive attività avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

Art. 7 -Rimborso delle spese

In conformità a quanto previsto dall'art. 56 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, il Comune riconosce un rimborso spese documentato, fino ad un massimo annuo così preventivato:

-€3.000 per l'anno 2021

-€ 5.000 per l'anno 2022.

Detto rimborso spese è volto a coprire:

-gli oneri derivanti dalla polizza assicurativa per i volontari, che l'Associazione è tenuta a stipulare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117;

-la quota-parte delle spese di funzionamento dell'Associazione;

-le spese eventualmente sostenute a livello locale per la formazione dei volontari;

-rimborso spese documentato ai volontari impegnati nelle attività convenzionate,

-le spese dirette connesse ad alcune tipologie di servizio (ad esempio marche da bollo..)

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della richiesta avanzata dall'Associazione corredata dalle relative spese sostenute -con cadenza trimestrale e da versare alla stessa tramite bonifico bancario, previa emissione della fattura.

A conclusione del servizio dell'anno di riferimento l'Associazione provvederà a chiedere il saldo dell'importo dovuto producendo copia delle relative spese sostenute per l'ultimo periodo di riferimento.

L'Associazione dovrà far pervenire comunque al Comune una relazione descrittiva complessiva delle attività svolte nell'anno, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione stessa.

Eventuali modificazioni delle modalità di pagamento debbono essere preventivamente stabilite in accordo tra le parti.

Art. 8 -Durata

La Convenzione ha durata per il biennio 2021-2022, con scadenza il 31 dicembre 2022.

La Convenzione, alla naturale scadenza, potrà essere rinnovata previa adozione di appositi provvedimenti da parte dei contraenti e comunque stante l'accertamento da parte del Comune della sussistenza di ragioni di convenienza e pubblico interesse.

Art. 9 -Risoluzione del rapporto

E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite posta elettronica certificata .

Nel caso in cui il Comune accerti a mezzo di apposita relazione da parte dei competenti organi comunali, che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art. 1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno tre volte, a mezzo di lettera raccomandata oppure tramite posta elettronica certificata , all'Associazione le irregolarità rilevate, può dichiarare la risoluzione del rapporto. La stessa procedura con le stesse conseguenze può essere attivata dall'Associazione qualora venga riscontrata l'inadempienza, anche parziale, da parte del Comune degli obblighi di cui all'art. 4.

In caso di recesso di una delle due parti, spetterà all'altra parte il rimborso delle spese affrontate

nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Art. 10 -Sospensione o riduzione del servizio

Il servizio prestato dalla Associazione non può essere sospeso o ridotto, salvo:

-i casi di forza maggiore, non imputabili all'Associazione

-in presenza di cause gravi, dovute al Comune.

L'Associazione e il Comune si impegnano reciprocamente a definire e verificare, almeno una volta l'anno, l'andamento del servizio al fine di garantirne l'adeguato svolgimento. Fatto salvo l'impegno di entrambe le parti di comunicare tempestivamente le cause di forza maggiore che possano impedire parzialmente o complessivamente il servizio.

Art. 11 - Riservatezza e privacy

Ciascuna Parte si impegna a mantenere riservate e a non divulgare le informazioni di natura confidenziale relative all'altra Parte, di cui venga a conoscenza in virtù della presente convenzione. Ciascuna Parte si impegna, nell'esecuzione della presente convenzione, al pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 in tema di trattamento dei dati personali.

Art. 12-Clausola compromissoria

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente Convenzione, sarà devoluta alla competenza di un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati uno da ciascuna della Parti, e il terzo, con funzioni di Presidente nominato di comune accordo dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cremona, su ricorso della Parte più diligente. Il medesimo Presidente del Tribunale di Cremona dovrà, inoltre, su istanza della Parte interessata, nominare l'arbitro della Parte che non vi avesse provveduto entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della lettera racc. a.r. oppure di comunicazione tramite posta elettronica certificata con la quale l'altra Parte ha manifestato la volontà di adire il collegio arbitrale.

Il collegio arbitrale avrà sede in Cremona

Il collegio deciderà in via irrituale, secondo equità, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla sua costituzione e il relativo lodo sarà inappellabile.

Le spese per la costituzione e il funzionamento del collegio arbitrale saranno anticipate dalla Parte che ne richiede l'intervento e graveranno definitivamente sulla Parte soccombente.

Art. 13-Foro competente

Per le materie non delegabili ad arbitri sarà competente il Foro di Cremona.

Art. 14-Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo sia dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art. 82 del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente Convenzione sono a carico del Comune di Cremona.

Art. 15-Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano l'attività di volontariato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Cremona,

Per il COMUNE DI CREMONA
(Dott.ssa Eugenia Grossi)

Per l'ASSOCIAZIONE ANFFAS CREMONA